

NUMERO PRATICA/IMPIANTO

MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO

Tra,

... (in appresso, per brevità, «Mandatario»)

e,

... (in appresso, per brevità, «Mandante»)

Premesso che,

1) il Mandante ha concluso con il Mandatario un contratto di in data, per Euro..... destinato a finanziare esclusivamente la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante fonte rinnovabile denominato ubicato.....;

2) il Mandante ha stipulato in data ... con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito per brevità "GSE") la Convenzione n ... (allegata al presente atto e di seguito "Convenzione") per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del D.LGS n. 387/2003 ed art. 1 comma 41 della legge n. 29/2011

3) il Mandante con il presente atto conferisce a favore del Mandatario, a garanzia del suddetto finanziamento, mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, c.c. , senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c., ad incassare ed esigere dal GSE, tutti i crediti presenti e futuri dal medesimo vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione n. ... del ... , fino a scadenza di quest'ultima.

4) Il Mandante dichiara di aver sin d'ora per rato e valido l'operato del Mandatario.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono inoltre che:

Art. 1 – Oggetto del mandato.

Il Mandatario dichiara di essere a conoscenza che tali crediti derivano dalla produzione di energia dell'impianto meglio individuato in Convenzione sottoscritta dal Mandante.

Art. 2 – Destinazione delle somme incassate.

1. Il GSE provvederà a pagare tutti i crediti derivanti dalla Convenzione direttamente in favore del Mandatario, sul conto corrente intestato a Codice IBAN:
.....

Art. 3 – Revoca del mandato.

1. La revoca del mandato dovrà essere firmata congiuntamente dal Mandante e dal Mandatario. Quest'ultimo dovrà dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

2. La revoca dovrà essere redatta e notificata al GSE secondo le modalità previste in Convenzione, di cui le parti dichiarano di essere pienamente a conoscenza; pertanto il GSE riconoscerà corrispettivi al soggetto Mandatario fintanto che non diventi operativa la suddetta revoca (come stabilito nella Convenzione) e, cioè, successivamente all'accettazione da parte del medesimo GSE.

3. La revoca dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti. Il Mandante e il Mandatario non riterranno responsabile il GSE in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra.

Art. 4 – Spese ed oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali relativi o connessi al presente atto, sono a carico di

Art. 5 – Legge applicabile e foro competente.

1. I rapporti scaturenti dal presente atto sono regolati dalla legge italiana.

2. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente....

Art. 6 – Invio di comunicazioni.

Le comunicazioni inerenti al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta ed inviate con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

Se diretta al Mandante: in (....), Via n. ...CAP.....,

Se diretta al Mandatario: in(....), Via n.....CAP....

Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92, 00197 Roma.

ovvero a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

Mandante: (inserire indirizzo posta elettronica).....

Mandatario: (inserire indirizzo posta elettronica).....

Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Art. 7 – Efficacia del mandato.

1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest'ultimo;

2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati all'art. 6 del presente atto.

[Firme autenticate dal Notaio]

.....,

.....

(timbro e firma del Mandatario)

.....,

.....

(firma del Mandante)

Il Mandante approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

Art. 5 - secondo comma (deroga di competenza giudiziaria)

Art. 7 – (Efficacia del mandato)

.....,

.....

(firma del Mandante)